



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 25-07-2016

Copia

### OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2016

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di luglio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità e nei termini prescritti sono stati convocati in sessione Ordinaria in seduta di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>PARRETTI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>Martini Livio</b>	<b>P</b>
<b>BERNABEI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>Troncarelli Paola</b>	<b>P</b>
<b>MONTANINI LORIANA</b>	<b>P</b>	<b>Nardi Paolo</b>	<b>P</b>
<b>NARDI CAROLA</b>	<b>P</b>	<b>POSTACCHINI GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>PIERGENTILI PIETRO</b>	<b>P</b>	<b>BERNABEI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>PRECETTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>GIUSTOZZI EMIRO</b>	<b>P</b>
<b>Battisti Bengasi</b>	<b>P</b>		
<b>PRESENTI: 13</b>		<b>ASSENTI: 0</b>	

Assiste all'adunanza il Sig. Dr. Vacca Roberto nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARRETTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

**Il Sindaco introduce l'argomento posto al 2<sup>^</sup> punto dell'o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti precisando che per il 2016 l'aliquota TASI è rimasta invariata e cioè aliquota del 2,8 per mille per:**

-immobili da C/1 a C/7  
-immobili da D/1 a D/9  
aliquota zero per:  
-seconde case  
-immobili da B/1 a B/8  
-D/10

**Quindi invita i consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°31 del 29.04.16 , con la quale si propone al Consiglio Comunale la specifica delle aliquote anno 2016;

**CONSIDERATO CHE** la Legge n. 147/ 2013, prevede :

all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

**VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 04.09.2014, con la quale è stata istituita per la prima volta la Tasi 2014;**

**CONSIDERATO CHE** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge o regolamento comunale e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili;

Che la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Che a seguito delle modifiche e integrazioni di cui alle citate Leggi di Stabilità 2015 e 2016, il quadro normativo di riferimento per la Tasi, risulta così delineato:

presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015);

c) la base imponibile per la Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni (art. 1, comma 675, L. n. 147 del 2013). Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga al predetto articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 1, comma 23, L. n. 208 del 2015);

e) nella determinazione dell'aliquota, il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

f) per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi (massimo 0,8 per mille) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

h) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c), legge n. 208 del 2015);

Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'abitazione principale è sottratta dal campo di applicazione della Tasi;

Che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Che il comune di Corchiano avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 ritiene di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che il Comune di Corchiano, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015 intende mantenere la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015,

Che il citato articolo 1, comma 28, della legge n. 208 del 2016 limita l'applicazione della maggiorazione Tasi agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi;

Che l'articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e

delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Che, pertanto si ritiene di confermare per l'anno 2016 le aliquote Tasi anno 2015;

Che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Che il soggetto passivo effettua il versamento della Tasi complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Che il versamento della prima rata è pari al 50 per cento della Tasi dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (ex art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. n. 201 del 2011). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Tenuto conto che, il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito Tasi previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle premesse è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO altresì la determinazione della quota F.S.C./2016 del M.E.F.; per il ristoro minori introiti Ta.S.I. per €. 177.218,43

**TENUTO CONTO CHE** per servizi indivisibili si intendono , in linea generale , i servizi, le attività, le prestazioni fornite dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, così come sotto riportati :

Pubblica Sicurezza e Vigilanza- custodia cani - e servizi connessi	141.000,00
Servizio protezione civile	3.273,00
Servizi Cimiteriali e servizi connessi	450,00
Servizi di Manutenzione del verde pubblico	33.000,00
Servizi di Manutenzione stradale e viabilità	10.000,00
Servizi di Illuminazione Pubblica e manutenzione	73.000,00
Servizi Socio Assistenziali	40.000,00
Totale	€ 300.723,00

**ACCERTATO CHE** la copertura potrà essere in parte ottenuta attraverso le seguenti misure:

\*aliquota Tasi del 2,8 per mille per:

-immobili da C/1 a C/7

-immobili da D/1 a D/9

\*aliquota Tasi zero per:

-seconde case

-immobili da B/1 a B/8

-D/10

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006 che attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto dell' Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

#### **DELIBERA**

A) Di **confermare al Consiglio Comunale, per l'anno 2016, le seguenti Aliquote** per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

\*aliquota Tasi del 2,8 per mille per:

-immobili da C/1 a C/7

-immobili da D/1 a D/9

\*aliquota Tasi zero per:

-seconde case

-immobili da B/1 a B/8

-D/10

B) di dare atto del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, così come stabilito dal comma 667 art. 1 della Legge 147/2014 e modificato dall'art. 1 lettera a) del D.L. 6 Marzo 2014 n° 16 convertito in Legge n° 68/2014;

C)- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura potrà essere in parte diretta la TASI:

Pubblica Sicurezza e Vigilanza- custodia cani - e servizi connessi	141.000,00
Servizio protezione civile	3.273,00
Servizi Cimiteriali e servizi connessi	450,00
Servizi di Manutenzione del verde pubblico	33.000,00
Servizi di Manutenzione stradale e viabilità	10.000,00
Servizi di Illuminazione Pubblica e manutenzione	73.000,00
Servizi Socio Assistenziali	40.000,00

Totale	€ 300.723,00
--------	--------------

D)- di tenere conto della determinazione della quota F.S.C./2016 del M.E.F.; per il ristoro minori introiti Ta.S.I. per € 177.218,43.

E) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016;

F) la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

### **Approva**

La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Presenti e votanti.

### **Dichiara**

Il presente atto, previa votazione separata e palese immediatamente esecutivo, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 134 comma 4° con voti favorevoli n. 13 su n. 13 presenti e votanti

---

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Corchiano, **05-07-2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **SBERNA ROBERTO**

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberto Vacca

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Parretti

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Corchiano, 04-08-2016

La \_suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Barbara Burzotta

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-07-2016

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Corchiano, 26-07-2016

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Barbara Burzotta

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Corchiano, 05-08-2016

SEGRETARIO COMUNALE  
Barbara Burzotta